

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2024 e
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2025
- Gestore ASA S.p.A. -
Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa"**

Marzo 2025

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi al 2024 nel territorio della CT 5 gestito da ASA S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo da parte dei Comuni, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2025, ai sensi degli art. 4 e 9, del citato Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2024 da parte dei Comuni

L'attività di individuazione dei contributi alle cosiddette "utenze deboli" deve avvenire secondo le modalità e i tempi descritti dal "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo".

Il Gestore ha ricevuto il flusso delle comunicazioni e delle certificazioni da parte di 31 Comuni (2 dei quali in forma associata) su 32 appartenenti alla CT 5.

C'è un solo caso di forma associata che ha gestito e rendicontato unitariamente il rispettivo fondo per una pluralità di Comuni, ovvero i Comuni di Campo nell'Elba e Marciana.

Inoltre, il Comune di Radicondoli insieme ai Comuni di San Gimignano (CT2) e Colle Val d'Elsa (CT3) effettua il bando attraverso la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA).

Il Regolamento prevede una prima fase di consegna da parte dei Comuni al Gestore delle liste degli aventi diritto, entro la data del 30 giugno 2024 e per alcuni Comuni prorogata su specifica istanza motivata. Laddove non sia stato rispettato il termine, sarà di seguito e nel dettaglio illustrato.

Quasi tutti i Comuni della CT 5 in forma singola o associata hanno applicato il Regolamento attraverso l'avvio di una procedura o con la pubblicazione di un Bando apposito ed hanno rendicontato, relativamente all'anno 2024.

Dall'analisi dei BONUS Integrativi assegnati da ciascun Comune emerge che:

- Il Comune di Monteverdi Marittimo non ha rendicontato.
- I Comuni di Campo nell'Elba/Marciana (in forma associata), Capraia Isola, Guardistallo e Radicondoli hanno rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo annuale teorico.

- I Comuni di Marciana Marina e Montecatini Val di Cecina hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo annuale teorico.
- I Comuni di Capoliveri, Castellina Marittima, Collesalveti, Montescudaio, Rio e Volterra hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo annuale teorico.
- Tutti gli altri Comuni hanno rendicontato, in forma singola o associata, assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo annuale teorico.

Inoltre, in relazione al fondo totale disponibile nel 2024, che rappresenta una misura più appropriata dell'utilizzo rispetto alla complessiva disponibilità:

- Il Comune di Monteverdi Marittimo non ha rendicontato.
- Il Comune di Campo nell'Elba/Marciana (in forma associata), Capraia Isola, Guardistallo e Radicondoli hanno rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Capoliveri, Collesalveti, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina e Rio hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Castellina Marittima, Montescudaio, Pomarance, Santa Luce e Volterra hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.
- Tutti gli altri Comuni (16 Comuni) hanno rendicontato, in forma singola o associata, assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2024, comprensivo dei residui.

Valutazione della rendicontazione dei Comuni e dell'aderenza dei bandi al Regolamento

In generale è opportuno segnalare che i Comuni coinvolti nell'attività di sostegno alle cosiddette "utenze deboli" ha agito con crescente scrupolo ed efficacia operativa, e sono diminuite le situazioni di "non conformità" della Rendicontazione e di anomalia nei Bandi. Solo un Comune non ha trasmesso alcun soggetto beneficiario, ma al contempo si registra un peggioramento del tasso di utilizzo del fondo disponibile. Vi è stata una buona adeguatezza allo spirito e alla lettera del Regolamento, rendicontando sia i criteri di assegnazione utilizzati, sia gli importi assegnati, fatta eccezione per le indicazioni che sono individuate nella presente Relazione.

È stata condotta un'analisi sulla rendicontazione arrivata per il tramite del gestore che ha messo in luce alcune "non conformità" che saranno anche oggetto di una modesta decurtazione/incremento del fondo 2025 da assegnare ai Comuni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, delle previsioni regolamentari. Tali "non conformità", indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune (Campo nell'Elba - Marciana, Capoliveri, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Castelnuovo Val Di Cecina, Marciana Marina, Montecatini Val Di Cecina, Piombino, Pomarance, Radicondoli, Riparbella, Rosignano

Marittimo, Sassetta, Suvereto e Volterra). Nella presente analisi sono indicate anche alcune segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2025 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

BIBBONA

Data di trasmissione al Gestore 12/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 12/06/2024.

Presente una non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE innalzata a € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è previsto.

Si segnala che nelle celle B1, C1, D1, E1: "Soglia ISEE utilizzato" devono essere inseriti gli importi dei vari scaglioni mentre nel file del Comune è ripetuto lo stesso importo "9.530" in tutte le celle.

Nella colonna Comune non occorre indicare la Provincia (LI).

Inoltre, si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

Sono presenti quattro righe per altrettanti beneficiari che risultano esclusi dal beneficio, pertanto, non vanno riportati nel file di rendicontazione.

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 5 utenti tra cui 4 per il mero inserimento del numero interno o errore di digitazione. Il Gestore con comunicazione PEC (Prot. AIT 1723/25) ha dichiarato che: *"Eventuali discordanze tra l'indirizzo di residenza ed il luogo di ubicazione del misuratore sono state puntualmente verificate e ritenute corrette"*.

CAMPIGLIA MARITTIMA

Data di trasmissione al Gestore 21/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 24/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

CAMPO NELL'ELBA - MARCIANA

Data di trasmissione al Gestore 11/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 11/06/2024.

Presente due non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE.
- Nella colonna "Modalità di erogazione" per un numero significativo di utenze UI manca la compilazione e per un numero significativo di utenze è stata inserita l'erogazione del Bonus "in bolletta", ma per le UD non occorre scrivere niente in questa cella.

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

CAPOLIVERI

Data di trasmissione al Gestore 5/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 5/06/2024.

Presente una non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE innalzata a € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è previsto.

Si segnala che nelle celle B1, C1, D1, E1: "Soglia ISEE utilizzato" devono essere inseriti gli importi dei vari scaglioni mentre nel file del Comune è ripetuto lo stesso importo "17.000" in tutte le celle.

Nella colonna "Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Sociale nazionale calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

CAPRAIA ISOLA

Data trasmissione al gestore 7/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 7/06/2024.

Nessuna non conformità.

CASALE MARITTIMO

Data di trasmissione al Gestore 10/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 12/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

CASTAGNETO CARDUCCI

Data di trasmissione al Gestore 13/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 13/06/2024.

Presente una non conformità:

- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD" per un numero significativo di utenze tre UI è stata compilata la cella con "SI" si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

Si segnala che nella colonna "Comune" sono presenti 33 celle con inserito Castagneto-Donoratico mentre in tale cella deve essere inserito solo il Comune "Castagneto Carducci". Nella colonna "Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Sociale nazionale calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

CASTELLINA MARITTIMA

Presenti due non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE.
- Consegna in ritardo. Data trasmissione al gestore 27/12/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 27/12/2024.

Si segnala che non è stato utilizzato il file di Rendicontazione aggiornato al 2024.

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

Data di trasmissione al Gestore 2/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 2/07/2024. Consegna in ritardo non significativo.

Presente una non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE.

Non è stato utilizzato il file di Rendicontazione aggiornato al 2024.

CECINA

Data trasmissione al gestore 28/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 1/07/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che sono presenti 2 UI in cui l'Intestatario Utenza è persona fisica diversa dal beneficiario. In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) *"Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."*

La residenza anagrafica dell'intestatario del contratto e l'indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 26 utenti. Il Gestore con comunicazione PEC (Prot. AIT 1723/25) ha dichiarato che: *"Eventuali discordanze tra l'indirizzo di residenza ed il luogo di ubicazione del misuratore sono state puntualmente verificate e ritenute corrette"*.

COLLESALVETTI

Data trasmissione al gestore 7/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 7/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nella "cella soglia ISEE utilizzata" sono presenti dei commenti: *"€ 20.000,00 con minimo 4 figli a carico"*, si ricorda che occorre inserire solo il valore numerico senza aggiunta di parole, nel caso specifico *"20.000"*.

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" per un numero non significativo di utenze è inserito "SI", si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

Inoltre, si segnala che è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario). In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) *"Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."*

GUARDISTALLO

Data trasmissione al gestore 26/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 28/06/2024.

Nessuna non conformità.

LIVORNO

Data trasmissione al Gestore 26/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 26/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nel file, pur non avendo subito modifiche sostanziali, è stata eliminata la riga dei totali, le note nella colonna O ed è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

Si segnala inoltre che sono presenti 3 UI in cui l'Intestatario Utenza è persona fisica diversa dal beneficiario. In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) *"Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."*

MARCIANA MARINA

Proroga richiesta e concessa al 8/07/2024. Data trasmissione al gestore 8/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 09/07/2024. Consegna in ritardo non significativo. Presente una non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE innalzata a € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è previsto.

Si segnala che nelle celle B1, C1, D1, E1: "Soglia ISEE utilizzato" devono essere inseriti gli importi dei vari scaglioni mentre nel file del Comune è ripetuto lo stesso importo "15.000" in tutte le celle.

Nella colonna "Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Sociale nazionale calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

MONTECATINI VAL DI CECINA

Data di trasmissione al Gestore 28/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 28/06/2024.

Presente una non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE innalzata a € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è previsto.

MONTESCUDAIO

Data di trasmissione al Gestore 18/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 21/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nel file nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD" per un numero non significativo di UI è stata compilata la cella con "SI", si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

MONTEVERDI MARITTIMO

Non rendicontato.

ORCIANO PISANO

Data di trasmissione al Gestore 26/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 26/06/2024.

Nessuna non conformità.

PIOMBINO

Proroga richiesta e concessa al 15/07/2024. Data trasmissione al gestore 2/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 04/07/2024.

Presente una non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE innalzata a € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è previsto.

Si segnala che nelle celle B1, C1, D1, E1: "Soglia ISEE utilizzato" devono essere inseriti gli importi dei vari scaglioni mentre nel file del Comune è ripetuto lo stesso importo "9.700" in due celle.

Inoltre per un numero non significativo di UD è stata inserita l'erogazione del Bonus "in bolletta", ma per le UD non occorre scrivere niente in questa cella.

Inoltre, si segnala che è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario) e che sono presenti 25 UI in cui l'Intestatario Utenza è persona fisica diversa dal beneficiario. In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) "Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."

Inoltre, nella colonna "Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Sociale nazionale calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

POMARANCE

Presente una non conformità:

- Consegna in ritardo. Proroga richiesta e concessa al 20/08/2024. Data trasmissione al gestore 27/08/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 27/08/2024.

Si segnala che nella colonna residenza anagrafica del beneficiario e indirizzo di fornitura è inserita anche la località.

PORTO AZZURRO

Data di trasmissione al Gestore 1/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 2/07/2024. Consegna in ritardo non significativo.

Nessuna non conformità.

PORTOFERRAIO

Data trasmissione al gestore 19/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 21/06/2024.

Presente una non conformità:

- Il File di rendicontazione è stato modificato eliminando etichette delle celle e, conseguentemente, inserendo la data nella cella non corretta.

Si segnala che nella colonna "Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Sociale nazionale calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

Inoltre, è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario). In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) *"Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."*

RADICONDOLI (FTSA)

Presenti due non conformità:

- Consegna in ritardo. Data trasmissione al Gestore 11/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 16/07/2024.
- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD" per le UI è stato inserito "SI", si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

RIO

Data di trasmissione al Gestore 1/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 2/07/2024. Consegna in ritardo non significativo.

Nessuna non conformità.

Si segnala che è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario). In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) *"Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."*

RIPARBELLA

Data trasmissione al Gestore 20/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 20/06/2024.

Presente una non conformità:

- Nel file mancano le soglie ISEE (ma nel bando sono presenti).

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

ROSIGNANO MARITTIMO

Presenti due non conformità:

- Consegna in ritardo. Data trasmissione al Gestore 17/07/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 17/07/2024.
- Il file è stato modificato aggiungendo la colonna C ed eliminando etichette delle celle e, conseguentemente, inserendo la data nella cella non corretta.

Si segnala che nelle celle D1 e E1 è stato inserito nuovamente l'importo "€ 9.530" mentre nelle celle B1, C1, D1, E1: "Soglia ISEE utilizzato" devono essere inseriti gli importi dei vari scaglioni, nel caso di specie l'importo "9.530" andava inserito nella cella B1 e l'importo "20.000" nella cella C1, inoltre sono state eliminate le note e nella colonna "O" la formula, ma il calcolo è corretto.

Nella colonna Comune è scritto "Rosignano M.mo", dunque non per esteso.

Inoltre, per un numero non significativo di utenze è stata inserita l'erogazione del Bonus "in bolletta", ma per le UD non occorre scrivere niente in questa cella.

Si segnala inoltre che sono presenti 3 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario). Sono presenti 21 UI in cui l'Intestatario Utenza è persona fisica diversa dal beneficiario. In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) *"Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso."*

Nelle colonne "Residenza anagrafica del beneficiario UI" e "Indirizzo di fornitura del contratto" non occorre indicare anche la Provincia.

Per un beneficiario è stato indicato il CF errato (completamente numerico), ma è stata verificata dal gestore la correttezza dell'attribuzione del beneficio.

SAN VINCENZO

Data trasmissione al Gestore 12/06/2024. Convalida data trasmissione al Gestore 12/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nella colonna "Spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del bonus idrico sociale nazionale calcolato" è stata eliminata la formula, ma è stato verificato che il calcolo è corretto.

SANTA LUCE

Data trasmissione al Gestore 21/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 21/06/2024.

Nessuna non conformità.

Si segnala che nella "cella soglia ISEE utilizzata" sono presenti dei commenti: *20.000,00 se si hanno 3 o più figli a carico*, si ricorda che occorre inserire solo il valore numerico senza aggiunta di parole, nel caso specifico "20.000".

SASSETTA

Data trasmissione al gestore 1/07/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 2/07/2024. Consegna in ritardo non significativo.

Presente una non conformità:

- Il File di rendicontazione è stato modificato con l'aggiunta di una riga ("ALLEGATO A SASSETTA").

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

E' presente una riga (evidenziata in azzurro) relativa ad un utente che, benché rientrante nei requisiti, è stato correttamente escluso dal beneficio in quanto il BNC è superiore alla spesa idrica lorda; pertanto il richiedente non dovrebbe comparire nella rendicontazione.

SUVERETO

Data trasmissione al Gestore 18/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 18/06/2024.

Presenti due non conformità:

- Nel file manca la soglia ISEE di € 9.530 (nel bando è prevista).
- Il File di rendicontazione è stato modificato traslando quattro celle della prima riga verso sinistra.

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024.

Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD" per un numero non significativo di utenze è stata compilata la cella con "SI", si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

VOLTERRA

Data trasmissione al Gestore 24/06/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 24/06/2024.

Presente una non conformità:

- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD" per un numero significativo di UI è stata compilata la cella con "SI" e per un numero significativo di UI è stata compilata la cella con "NO", si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

Si segnala che nella colonna O è presente la formula non aggiornata all'anno 2024. Inoltre, è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario). E' presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è persona fisica diversa dal beneficiario. In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT 1723/25) "*Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso.*"

Nella colonna "Comune" non occorre indicare la Provincia (LI).

VOLTERRA integrazione

Data trasmissione al Gestore 6/12/2024 - Convalida data trasmissione al Gestore 6/12/2024.

Presente una non conformità:

- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD" per un numero significativo di UI è stata compilata la cella con "SI", si ricorda che per le UI tali celle non devono essere compilate.

Si segnala che è presente 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (beneficiario) e 1 UI in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica diverso dal beneficiario. In data 30/01/2025 il Gestore ASA ha comunicato con PEC (Prot. AIT

1723/25) *“Ricordiamo che per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell’intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso.”*

Nella colonna “Comune” non occorre indicare la Provincia (LI).

La residenza anagrafica dell’intestatario del contratto e l’indirizzo di fornitura del contratto non coincidono per 1 utente. Il Gestore con comunicazione PEC (Prot. AIT 1723/25) ha dichiarato che: *“Eventuali discordanze tra l’indirizzo di residenza ed il luogo di ubicazione del misuratore sono state puntualmente verificate e ritenute corrette”*.

Si ricorda altresì che le disposizioni regolamentari prevedono che qualora un BONUS Integrativo sia erogato ad un beneficiario senza che questi abbia le caratteristiche indicate dal regolamento stesso, il BONUS Integrativo erogato a suo favore sarà a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo (art.9, comma 3, lett. b).

Un’analisi puntuale dei Bandi ha fatto inoltre emergere una accresciuta aderenza dei Bandi ai dettami regolamentari.

Vengono di seguito espone nel dettaglio le anomalie riscontrate sui Bandi 2024 che saranno anche oggetto di lieve decurtazione/incremento del fondo 2025, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento, in funzione dell’aderenza o meno, rispetto alla media, alle previsioni regolamentari. Tali anomalie, indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune ed ha riguardato i soli Comuni di Campo nell’Elba e Marciana. Nella presente analisi sono indicate anche numerose segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2025 ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento. Tali segnalazioni, indicate con un numero elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune.

COMUNE	ANOMALIE - Previsioni di Bando 2024 difforni dal Regolamento Regionale AIT - CT5
BIBBONA	Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che, nel paragrafo “Modalità di erogazione del bonus, la seguente espressione è fuorviante: <i>“possono accedere anche gli utenti morosi, che potranno godere in bolletta di un abbattimento tariffario nei consumi futuri (in caso di Utenza Diretta), mentre gli utenti indiretti morosi potranno accedere al bonus, seguendo le modalità suddette. La morosità pregressa resta inalterata per entrambi i casi.”</i> Nel successivo bando si suggerisce di eliminarla poiché tale procedura è già descritta in maniera corretta precedentemente nel testo del bando.
CAMPIGLIA MARITTIMA	Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre. Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento nel bando.
CAMPO NELL'ELBA- MARCIANA	Si riscontrano quattro anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in

ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.

In particolare:

- Non è specificato che la spesa idrica lorda verrà decurtata del Bonus Idrico Sociale Nazionale calcolato. (Regolamento regionale AIT art. 7 comma 3).
- Non sono specificati i requisiti necessari da possedere per le UD e UI. (Regolamento regionale AIT art. 5 comma 1 e comma 2).
- Non può essere motivo di esclusione l'istanza priva della "copia delle bollette dell'acqua relative all'annualità 2023" poiché tale spesa viene attestata dal Gestore (Regolamento regionale AIT art. 7 comma 3). Inoltre se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII.
- Il bando prevede che "potrà essere ammesso a partecipare al beneficio il soggetto che sia divenuto utente fino al giorno prima la scadenza dei termini per fare richiesta di agevolazione. In tal caso il parametro per calcolare il tetto massimo del contributo, sarà la spesa dell'anno solare relativa alla fornitura del vecchio intestatario", ma il Regolamento regionale AIT prevede che: "Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di essere escluse consumi per tale tipologia di utenza." (art. 7, comma 6) e "Qualora l'utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale competente una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno." (Regolamento regionale AIT art. 7, comma 7).

Si segnala inoltre che:

1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Inoltre il Decreto dell'Autorità Idrica Toscana a cui far riferimento per l'anno 2024 non è il n. 24 del 28/04/2016 ma il n. 37/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi;
2. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che il bando recita "Il Comune di Campo nell'Elba ai sensi dell'Art.71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia direttamente che tramite la Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni dei cittadini richiedenti l'agevolazione", abbiamo ritenuto che la previsione contenuta nel bando "Alla domanda dovrà essere allegata, a pena

	<p>di esclusione, certificazione ISEE valida. Nel caso in cui la certificazione ISEE sia già stata consegnata presso gli Uffici Comunali per altri servizi è sufficiente presentare le sole bollette" non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE";</p> <p>3. il bando prevede che <i>"In caso di utenze condominiali, qualora il richiedente non disponga direttamente della bolletta dell'acqua, dovrà presentare una semplice dichiarazione firmata dall'Amministratore del condominio che attesti la quota pagata."</i> Tale previsione potrebbe non apparire esattamente in linea con il Regolamento, per maggiore chiarezza si consiglia di utilizzare il dispositivo di cui all'Art. 7, comma 5 del Regolamento.</p>
CAPOLIVERI	Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
CAPRAIA ISOLA	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi; 2. all'art.1 lettera C è presente un refuso "è necessaria" alla fine della frase <i>"Nel caso di utenti indiretti..."</i>; 3. nel bando deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE; 4. ancora all'art 3 del bando è richiamato l'art. 7 comma 7 del Regolamento A.I.T mentre si tratta dell'articolo 7 comma 5); 5. all'art. 4: <i>"Laddove l'utente sia ricompreso in una utenza condominiale/aggregata e pertanto <u>non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato</u>, il gestore erogherà l'importo mediante bonifico/assegno oppure tramite accredito in bolletta, rendendo edotto l'Amministratore affinché il beneficiario possa usufruire effettivamente dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale."</i> Si suggerisce di eliminare <i>"e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato"</i> perché tale periodo non è chiaro ed è superfluo.
CASALE MARITTIMO	Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.

	<p>Si segnala tuttavia che nel bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art. 1 tra i requisiti da possedere è previsto di <i>“essere residente nel Comune di Guardistallo”</i> anziché nel Comune di Casale Marittimo; 2. all'art 3 deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE; 3. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII.
<p>CASTAGNETO CARDUCCI</p>	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a <i>“decurtazioni”</i> del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella prima parte del bando andrebbe indicata anche la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024 attualmente in vigore; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII. 3. l'art. 4 del bando, nella parte che segue: <i>“al beneficiario utente indiretto l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata l'attestazione di cui all'art. 7, comma 5, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del Bonus, in coerenza con l'art. 8, comma 3, non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta o che da tale attestazione risulti la morosità dell'utenza indiretta nei confronti del Condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) in favore del richiedente ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Regolamento dell'Assemblea regionale A.I.T.”</i>, va riformulato per renderlo comprensibile.
<p>CASTELLINA MARITTIMA</p>	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a <i>“decurtazioni”</i> del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 13/2019 e n. 15 del 30/07/2021 che non sono più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare il riferimento normativo; 2. anche quest'anno il bando prevede che il Bonus sarà

	<p>diminuito dell'importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è "dell'importo del bonus sociale idrico nazionale calcolato" (anziché "massimo") come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3;</p> <p>3. non sono indicate le modalità di erogazione del B.I.I.</p>
CASTELNUOVO V.d.C.	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n.12/2018 del 27 aprile 2018 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare il riferimento normativo; 2. all'art. 3 comma 2 è presente un refuso: <i>"Per i percettori di reddito/pensione di cittadinanza è sufficiente dichiarare tale status, non essendo necessario presentare ISEE"</i>. Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 3. all'art. 3 comma 3 del bando è scritto di allegare <i>"Dichiarazione rilasciata dall'Amministratore di condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso che attesti l'importo spettante al richiedente, l'avvenuto o meno pagamento da parte del richiedente di tale importo, <u>nonché il nominativo di chi ha effettuato il pagamento dell'utenza</u>"</i>. Tale previsione non è chiara e sarebbe preferibile eliminare la parte sottolineata; 4. all'art. 4 occorre aggiungere la parola <i>"calcolato"</i> dopo <i>"detratto il Bonus nazionale"</i>.
CECINA	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
COLLESALVETTI	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che all'art. 3 del bando i riferimenti normativi riportati del Regolamento regionale AIT sono errati: <i>"La spesa idrica lorda verrà decurtata del Bonus idrico nazionale calcolato ai sensi dell'<u>art. 4 e 9</u> del Regolamento regionale"</i> mentre si tratta dell'art. 7 comma 3 e comma 4.</p>
GUARDISTALLO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art. 3 del bando deve essere prevista la possibilità di

	<p>autocertificare l'ISEE;</p> <p>2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.</p>
LIVORNO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
MARCIANA M.NA	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel bando manca il riferimento normativo del Regolamento regionale AIT (Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024); 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.
MONTECATINI VDC	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che nel bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art. 1 comma B è scritto: <i>"Previa presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, invece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza."</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande prive di copia ISEE ordinario in corso di validità <i>"Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione"</i> (art.6 del bando), ma sarebbe meglio specificare che la richiesta di agevolazione deve essere corredata da Attestazione ISEE, con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 del bando: <i>"Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni"</i>.
MONTESCUDAIO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che all'art. 3 del bando deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE.</p>

MONTEVERDI MARITTIMO	Bando non effettuato.
ORCIANO PISANO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che nel bando, qualora si volessero riportare tutti i casi in cui manca la misura del consumo dell’anno solare precedente, va aggiunta la seguente fattispecie: <i>“Qualora l’utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell’anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale competente una stima della spesa pari al consumo registrato nell’anno solare precedente rapportato all’intero anno.”</i></p>
PIOMBINO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
POMARANACE	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che all’art. 4 del bando <i>“Laddove l’utente sia ricompreso in una utenza condominiale/aggregata e pertanto <u>non sia possibile dedurre l’importo indicato direttamente all’utente segnalato</u>, il gestore erogherà l’importo mediante bonifico/assegno oppure tramite accredito in bolletta, rendendo edotto l’Amministratore affinché il beneficiario possa usufruire effettivamente dell’agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale.”</i> Si suggerisce di eliminare <i>“e pertanto non sia possibile dedurre l’importo indicato direttamente all’utente segnalato”</i> perché tale periodo non è chiaro ed è superfluo.</p>
PORTO AZZURRO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.</p>
PORTOFERRAIO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento.</p>
RADICONDOLI (FTSA)	<p>Non si riscontrano anomalie del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici</p>

	<p>riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che nel bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art 2 "Requisiti" è scritto: "Previa presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, invece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza". Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. nel seguente capoverso occorre eliminare "indiretti": Agli utenti diretti/indiretti ammessi che intendono presentare domanda per essere ammessi al Bonus sociale idrico integrativo è richiesto che siano intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e che sia garantita la coincidenza: della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE; 3. la seguente indicazione è ripetuta due volte: "Nel caso di utenti indiretti, il Bonus sociale idrico integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata"; 4. sempre all'art 2 del bando non è specificato quanto indicato all'art 8 comma 5 del Regolamento AIT "qualora l'amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, il richiedente non sarà escluso dal beneficio, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza e l'erogazione del Bonus, in coerenza con l'art. 8, comma 3, non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta."; 5. l'art. 6 del Bando cita "Si ricorda che in caso di utenze condominiali o aggregate si dovrà produrre anche la dichiarazione di cui al modello B dell'amministratore di condominio/<u>proprietario</u> relativa all'importo di pagamento annuo per il consumo idrico del richiedente." Come già suggerito lo scorso anno si ritiene preferibile eliminare la parola "proprietario" che rende poco chiara tale disposizione.
RIO	Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
RIPARBELLA	Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.

	<p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella prima parte del bando è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 13/2019 e n. 15 del 30/07/2021 che non sono più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare il riferimento normativo; 2. il bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell'importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è "dell'importo del bonus sociale idrico nazionale calcolato" (anziché "massimo") come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3; 3. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 4. non è indicata la modalità di erogazione del B.I.I.
ROSIGNANO M. MO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel paragrafo che tratta i requisiti per il Bonus idrico Integrativo è indicata la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 15 del 30/07/2021 che non è più in vigore in quanto sostituita dalla Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 4 del 1/03/2024. Si chiede pertanto di aggiornare i riferimenti normativi. 2. alla lettera C dei requisiti per il bonus idrico integrativo è presente un refuso, ovvero è incoerente che la residenza anagrafica di un nucleo familiare con <u>utenza singola</u> possa coincidere con un indirizzo di "<u>fornitura condominiale o aggregata</u>". Per ovviare al ripetersi di tale refuso si suggerisce di distinguere la situazione delle utenze singole da quelle condominiali o aggregate in due diversi capoversi, come anche rappresentato nel Regolamento regionale AIT.
SAN VINCENZO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
SANTA LUCE	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento; 2. nel bando è scritto: "<i>copia da allegare alla domanda: Attestazione</i>

	<p><i>ISEE in corso di validità L'Attestazione dovrà comunque pervenire all'Ufficio prima dell'approvazione della graduatoria". Non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che nel bando è indicato "Ai sensi del art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio", abbiamo ritenuto che la previsione del paragrafo Trattamento dati personali contenuta nel bando "Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla misura" non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE.</i></p>
SASSETTA	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che all'art. 4 del bando tra le modalità di erogazione del B:I.I. occorre inserire che, come indicato all'art 7 comma 5 del Regolamento regionale AIT: <i>"Qualora l'Amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, l'erogazione del Bonus non potrà avvenire tramite rimessa diretta, ma solo tramite accredito in bolletta."</i></p>
SUVERETO	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
VOLTERRA	<p>Non si riscontrano anomalie del bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che nel bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art. 1 comma B è scritto: <i>"Previa presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, invece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza."</i> Si invita il Comune ad eliminare tale previsione in quanto non più in vigore; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande prive di copia ISEE ordinario in corso di validità <i>"Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione"</i> (art.6 del bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di copia ISEE o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 del bando: <i>"Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle</i>

	<p><i>autocertificazioni nella misura”;</i></p> <p>3. all’art. 4: <i>“Laddove l’utente sia ricompreso in una utenza condominiale/aggregata e pertanto <u>non sia possibile dedurre l’importo indicato direttamente all’utente segnalato</u>, il gestore erogherà l’importo mediante bonifico/assegno oppure tramite accredito in bolletta, rendendo edotto l’Amministratore affinché il beneficiario possa usufruire effettivamente dell’agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale.”</i> Si suggerisce di eliminare <i>“e pertanto non sia possibile dedurre l’importo indicato direttamente all’utente segnalato”</i> perché tale periodo non è chiaro ed è superfluo.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura nei confronti del Gestore

In data 31 gennaio 2025 (prot. AIT 1723/25) il Gestore ha trasmesso il file di Rendicontazione, rispettando dunque i termini dell’art. 9, comma 1 del Regolamento (31 gennaio). Dunque, la procedura 2024 ha registrato il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento Regionale. La Rendicontazione è stata successivamente integrata, a valle delle prime verifiche sui dati trasmessi, con ulteriori 2 trasmissioni: 7 febbraio 2025 (prot. n. 2245/25) e 5 marzo 2025 (prot. 3651/25).

In base all’art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi indicati dai Comuni (per complessivi 435.902,73 €, si esclude la parte coperta con fondi propri di Asa S.p.A. – si veda capoverso successivo), qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. ASA S.p.A. ha dichiarato erogabili tutti i Bonus Integrativi per 435.902,73 €. Alla data di rendicontazione il gestore ha erogato BONUS per 424.408,95 € (si esclude la parte coperta con fondi propri di Asa S.p.A. – si veda capoverso successivo), residuano 11.493,78 € da erogare.

Nella Rendicontazione trasmessa da ASA S.p.A. è presente anche una quota di bonus erogato a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Bibbona per euro 285,72 €, a totale carico del gestore, in virtù di quanto stabilito con Decreto del Direttore generale n. 41 del 11/04/2024. Pertanto, tale importo non è incluso in quelli riportati nella presente relazione che riguardano invece i Bonus a carico della componente Opsocial.

Dall’analisi effettuata e con riferimento all’art. 9, comma 3, del Regolamento che rinvia alle verifiche del Gestore di cui all’art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione *“sia conforme in ogni sua parte”* (all’art. 8, comma 2, lett. b, punto i), né casi in cui il beneficiario non abbia le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all’art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv. Non risulta casi in cui Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal gestore ai sensi dell’art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all’art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato o è stato applicato tale dispositivo sono elencati all’art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del gestore che è tenuto a verificare che file di Rendicontazione "*sia conforme in ogni sua parte*". Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:
 - I casi in cui manca il nominativo dell'intestatario dell'utenza, cui si possono assimilare casi in cui di fatto mancata indicazione dell'intestatario dell'utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per ASA S.p.A..
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato residualmente ma il gestore ASA S.p.A. ha dichiarato che "*per le utenze indirette intestate a persone fisiche, talvolta coincidenti con il beneficiario, abbiamo verificato la correttezza dell'intestazione; si tratta di casi in cui il numero delle unità immobiliari è relativamente basso*". È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente. Pertanto tali fattispecie non sono state riscontrate per ASA S.p.A..
 - I casi di mancata indicazione del valore "ISEE del beneficiario". Tali fattispecie non sono state riscontrate per ASA S.p.A..
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate in modo significativo, ad esempio per la colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente" per le UD, oppure la colonna "Modalità di erogazione" per le UI. Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate, in modo significativo, non sono state riscontrate per il gestore ASA S.p.A..
 - Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del gestore che è tenuto a verificare che, "*nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE*". Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per ASA S.p.A. che ha esplicitamente dichiarato "*eventuali discordanze tra l'indirizzo di residenza ed il luogo di ubicazione del misuratore sono state puntualmente verificate e ritenute corrette*".
 - Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del gestore che è tenuto a verificare "*che l'agevolazione indicata a favore di ciascun*

beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato". Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per ASA S.p.A..

Ne consegue che il Gestore svolto in maniera sostanzialmente corretta le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2 del Regolamento, anche richiedendo ai singoli Comuni di compilare correttamente e coerentemente il *format* di Rendicontazione.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2025

Dall'analisi dei dati, emerge che nello scorso anno i beneficiari complessivi ammontano a 2.494 nuclei familiari e sono stati dichiarati erogabili € 435.902,73, di Bonus Integrativo pari al 96% degli importi assegnati ai Comuni nel 2024, se si escludono i residui degli anni precedenti; tale rapporto scende al 90% se si fa riferimento ai fondi complessivi a disposizione (assegnazione 2024 + residui precedenti).

Il fondo residuo (cioè non utilizzato dei Comuni) nel corso del 2024 si attesta, complessivamente a € 48.351,07. Tale importo viene riassegnato con i criteri di seguito illustrati per la competenza 2025.

Tenuto conto che è opportuno consentire un'assegnazione dei nuovi Fondi 2025 in funzione della percentuale di utilizzo del fondo disponibile complessivo 2024 e che è altresì opportuno assegnare i Fondi 2025 non assegnati per le suddette motivazioni ai Comuni virtuosi che hanno utilizzato percentuali del fondo complessivamente disponibile nel 2024 superiori al 75%, lo scrivente Servizio propone di ripartire il nuovo Fondo 2025 secondo le indicazioni di seguito proposte:

- 1) i Comuni che non hanno rendicontato nel 2024 o che hanno utilizzato meno del 25% del fondo disponibile nel 2024 non ottengono il fondo aggiuntivo 2025 (6 Comuni, di cui 2 in forma associata), ma nel 2025 possono utilizzare il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 2) i Comuni che hanno assegnato nel 2024 almeno una percentuale compresa tra il 25% ed il 50% del fondo disponibile nel 2024, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2025 del 75% (5 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2025 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 3) i Comuni che hanno assegnato nel 2024 almeno una percentuale posta tra il 50% e il 75% del fondo disponibile 2024, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2025 pari al 25% (5 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2025 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 4) i Comuni che hanno assegnato nel 2024 oltre il 75% del fondo disponibile 2024 non sono soggetti ad alcuna decurtazione del fondo 2025 (16 Comuni), beneficiano inoltre dei fondi aggiuntivi 2025 decurtati agli altri Comuni e in aggiunta possono utilizzare nel 2025 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato.

Quindi con riferimento alla situazione sopra delineata per l'anno 2025 si propone di riassegnare la porzione di Fondi non assegnati, connessi alle decurtazioni descritte, ai Comuni virtuosi che hanno assegnato nel 2024 oltre il 75% del fondo disponibile 2024, secondo una quota pesata tra i soli Comuni virtuosi.

Al contempo, sulla base delle non conformità evidenziate sulla rendicontazione e delle anomalie nella redazione dei Bandi non pienamente coerenti con la regolamentazione, sono stati determinati dei punteggi sintetici per ciascun Comune/Unione di Comuni, riportati nella tabella che segue. In ottemperanza all'art. 9, comma 2, del Regolamento, si decrementano/incrementano i fondi 2025 dei Comuni, come determinati dalla procedura sopra descritta, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media (che per ASA S.p.A. risulta essere pari a 0,99 circa), alle previsioni regolamentari, ovvero al punteggio sintetico di ciascuno Comune/Unione di Comuni.

Comuni o Unioni	Coefficiente di sintesi
Bibbona	0,99
Campiglia Marittima	1,00
Campo nell'Elba/Marciana	0,83
Capoliveri	0,99
Capraia Isola	1,00
Casale Marittimo	1,00
Castagneto Carducci	0,99
Castellina Marittima	0,96
Castelnuovo di Val di Cecina	0,99
Cecina	1,00
Collesalveti	1,00
Guardistallo	1,00
Livorno	1,00
Marciana Marina	0,99
Montecatini Val di Cecina	0,99
Montescudaio	1,00
Monteverdi Marittimo	1,00
Orciano Pisano	1,00
Piombino	0,99
Pomarance	0,97
Porto Azzurro	1,00
Portoferraio	0,96
Radicondoli	0,96
Rio	1,00
Riparbella	0,99
Rosignano Marittimo	0,93
San Vincenzo	1,00
Santa Luce	1,00
Sassetta	0,96
Suvereto	0,95
Volterra	0,99

Residui anni precedenti al 2024

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, entro il 30 giugno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 31 gennaio non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

Residuando alla data del 31 gennaio 2024 euro 9.289,94 da erogare per l'annualità 2023, ASA S.p.A. in data 25 giugno 2024 (prot. AIT 8905/24) ha trasmesso detta rendicontazione integrativa, quindi, rispettando il termine del 30 giugno, da cui si evince il completamento delle erogazioni 2023.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2025, che si evince con l'OP_{social} di PEF destinato al Bonus Integrativo (lett. a, art. 19.10 del MTI-4) approvato dal Consiglio Direttivo AIT per ASA S.p.A. con Deliberazione n. 15 del 28 ottobre 2024, ammonta ad 453.695 euro, cui va aggiunto il fondo residuo 2024 pari a 48.351,07 euro.

Per l'anno 2025 la ripartizione prevede l'applicazione delle aliquote originali, corrette con i criteri sopra illustrati, ovvero sulla base della percentuale di utilizzo del fondo e con riferimento all'aderenza rispetto alle disposizioni regolamentari, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9, comma 2, del Regolamento.

Il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2025, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti o delle erogazioni da non considerare erogabili, ammonta a 502.046,07 euro, da utilizzare nel corso dell'anno 2025. È visionabile nell'ultima colonna della tabella riepilogativa riportata in calce alla presente istruttoria.

Si ricorda che sulla base dell'art. 9, comma 4, del "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO" approvato con Delibera di Assemblea n. 15 del 31/7/2021, il gestore dovrà concludere la rendicontazione 2024 entro il 30 giugno 2025, con evidenza delle erogazioni relative ai Bonus 2024 non ancora erogati alla data del 31 gennaio 2024, per 11.493,78 euro.

Firenze, 28 marzo 2025

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Codice	Comuni/Soggetti incaricati	% iniziali del Fondo assegnato	Ripartizione Fondo erogabile 2024 (comprensivo di residuo antecedente)	Fondo 2024 assegnato dai Comuni e validato dal Gestore al 31/01/2025 e rettificato da AIT	% assegnata e validata (rispetto a tutto il residuo)	Residui antecedente all'assegnazione e del Fondo 2025	Fondo teorico 2025 (OP social)	Importi per calcolo percentuali Comuni Virtuosi	Percentuali dei Comuni Virtuosi	Decurtazione ai Comuni non virtuosi**	Riassegnazione ai Comuni del Fondo dei Comuni decurtati	Ripartizione provvisoria senza aderenza Fondo 2025	Coefficiente sintetico di aderenza pesato	Ripartizione con aderenza Fondo 2025	Disponibilità complessiva per agevolazioni 2025*
49001	Bibbona	0,86%	3.984,71	€ 3.984,71	100%	€ 0,00	€ 3.912,73	€ 3.912,73	1,03%	€ -	€ 465,61	€ 4.378,34	0,99	€ 4.382,36	€ 4.382,36
49002	Campiglia Marittima	3,60%	18.362,88	€ 18.308,38	100%	€ 54,50	€ 16.329,33	€ 16.329,33	4,31%	€ -	€ 1.943,17	€ 18.272,49	1,00	€ 18.473,97	€ 18.528,47
49003 / 49010	Campo nell'Elba / Marciana	1,86%	7.554,07	€ 1.202,27	16%	€ 6.351,80	€ 8.459,53	€ -	0,00%	€ 8.459,53	€ -	€ -	0,83	€ -	€ 6.351,80
49004	Capoliveri	1,04%	5.219,09	€ 2.502,36	48%	€ 2.716,73	€ 4.735,17	€ -	0,00%	€ 3.551,38	€ -	€ 1.183,79	0,99	€ 1.184,88	€ 3.901,61
49005	Capraia Isola	0,11%	559,35	€ 101,28	18%	€ 458,07	€ 497,40	€ -	0,00%	€ 497,40	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 458,07
50006	Casale Marittimo	0,30%	1.538,20	€ 1.538,20	100%	€ 0,00	€ 1.367,86	€ 1.367,86	0,36%	€ -	€ 162,77	€ 1.530,63	1,00	€ 1.547,51	€ 1.547,51
49006	Castagneto Carducci	2,29%	11.359,49	€ 11.040,77	97%	€ 318,72	€ 10.410,98	€ 10.410,98	2,74%	€ -	€ 1.238,89	€ 11.649,87	0,99	€ 11.660,54	€ 11.979,26
50010	Castellina Marittima	0,56%	2.639,56	€ 1.725,77	65%	€ 913,79	€ 2.519,02	€ -	0,00%	€ 629,76	€ -	€ 1.889,27	0,96	€ 1.834,27	€ 2.748,06
50011	Castelnuovo di Val di Cecina	0,62%	3.130,68	€ 3.130,68	100%	€ -	€ 2.812,05	€ 2.812,05	0,74%	€ -	€ 334,63	€ 3.146,68	0,99	€ 3.149,56	€ 3.149,56
49007	Cecina	7,61%	35.562,83	€ 35.173,44	99%	€ 389,39	€ 34.506,68	€ 34.506,68	9,10%	€ -	€ 4.106,25	€ 38.612,92	1,00	€ 39.038,69	€ 39.428,08
49008	Collesalveti	4,54%	24.028,36	€ 10.459,65	44%	€ 13.568,71	€ 20.604,03	€ -	0,00%	€ 15.453,02	€ -	€ 5.151,01	1,00	€ 5.207,81	€ 18.776,52
50015	Guardistallo	0,34%	1.677,83	€ 274,38	16%	€ 1.403,45	€ 1.537,76	€ -	0,00%	€ 1.537,76	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 1.403,45
49009	Livorno	42,60%	202.191,69	€ 200.609,99	99%	€ 1.581,70	€ 193.295,00	€ 193.295,00	50,96%	€ -	€ 23.001,85	€ 216.296,85	1,00	€ 218.681,82	€ 220.263,52
49011	Marciana Marina	0,54%	3.172,07	€ 1.209,13	38%	€ 1.962,94	€ 2.431,61	€ -	0,00%	€ 1.823,71	€ -	€ 607,90	0,99	€ 608,46	€ 2.571,40
50019	Montecatini Val di Cecina	0,49%	2.456,85	€ 929,43	38%	€ 1.527,42	€ 2.233,39	€ -	0,00%	€ 1.675,04	€ -	€ 558,35	0,99	€ 558,86	€ 2.086,28
50020	Montescudaio	0,57%	2.875,73	€ 1.910,55	66%	€ 965,18	€ 2.583,05	€ -	0,00%	€ 645,76	€ -	€ 1.937,28	1,00	€ 1.958,65	€ 2.923,82
50021	Monteverdi Marittimo	0,20%	1.341,16	€ -	0%	€ 1.341,16	€ 922,16	€ -	0,00%	€ 922,16	€ -	€ -	1,00	€ -	€ 1.341,16
50023	Orciano Pisano	0,18%	904,24	€ 904,24	100%	€ -	€ 803,97	€ 803,97	0,21%	€ -	€ 95,67	€ 899,64	1,00	€ 909,56	€ 909,56
49012	Piombino	9,31%	42.873,38	€ 42.873,38	100%	€ 0,00	€ 42.254,58	€ 42.254,58	11,14%	€ -	€ 5.028,24	€ 47.282,82	0,99	€ 47.326,14	€ 47.326,14
50027	Pomarance	1,62%	8.817,14	€ 6.562,26	74%	€ 2.254,88	€ 7.368,70	€ -	0,00%	€ 1.842,17	€ -	€ 5.526,52	0,97	€ 5.419,84	€ 7.674,72
49013	Porto Azzurro	1,05%	6.414,42	€ 6.414,42	100%	€ -	€ 4.783,19	€ 4.783,19	1,26%	€ -	€ 569,19	€ 5.352,38	1,00	€ 5.411,40	€ 5.411,40
49014	Portoferraio	3,26%	16.655,96	€ 16.655,78	100%	€ 0,18	€ 14.810,03	€ 14.810,03	3,90%	€ -	€ 1.762,37	€ 16.572,41	0,96	€ 16.084,94	€ 16.085,12
52025	Radicondoli	0,25%	1.527,32	€ 67,94	4%	€ 1.459,38	€ 1.149,94	€ -	0,00%	€ 1.149,94	€ -	€ -	0,96	€ -	€ 1.459,38
49021	Rio	0,93%	5.275,04	€ 2.185,98	41%	€ 3.089,06	€ 4.203,30	€ -	0,00%	€ 3.152,47	€ -	€ 1.050,82	1,00	€ 1.062,41	€ 4.151,47
50030	Riparbella	0,44%	2.157,14	€ 2.157,14	100%	€ 0,00	€ 1.997,00	€ 1.997,00	0,53%	€ -	€ 237,64	€ 2.234,64	0,99	€ 2.236,68	€ 2.236,69
49017	Rosignano Marittimo	8,57%	38.174,80	€ 38.142,73	100%	€ 32,07	€ 38.874,95	€ 38.874,95	10,25%	€ -	€ 4.626,07	€ 43.501,02	0,93	€ 40.954,81	€ 40.986,88
49018	San Vincenzo	1,90%	9.680,56	€ 9.680,56	100%	€ -	€ 8.608,51	€ 8.608,51	2,27%	€ -	€ 1.024,40	€ 9.632,91	1,00	€ 9.739,13	€ 9.739,13
50034	Santa Luce	0,47%	2.370,21	€ 1.700,65	72%	€ 669,56	€ 2.128,73	€ -	0,00%	€ 532,18	€ -	€ 1.596,55	1,00	€ 1.614,15	€ 2.283,72
49019	Sassetta	0,14%	688,56	€ 688,56	100%	€ 0,00	€ 657,46	€ 657,46	0,17%	€ -	€ 78,24	€ 735,69	0,96	€ 714,05	€ 714,06
49020	Suvereto	0,85%	4.160,49	€ 4.160,49	100%	€ 0,00	€ 3.852,41	€ 3.852,41	1,02%	€ -	€ 458,43	€ 4.310,84	0,95	€ 4.142,19	€ 4.142,20
50039	Volterra	2,88%	16.899,97	€ 9.607,61	57%	€ 7.292,36	€ 13.044,50	€ -	0,00%	€ 3.261,13	€ -	€ 9.783,38	0,99	€ 9.792,34	€ 17.084,70
	TOTALE	100,00%	484.253,79	€ 435.902,73	90%	€ 48.351,07	€ 453.695,00	€ 379.276,71	100%	€ 45.133,42	€ 45.133,42	€ 453.695,00		€ 453.695,00	€ 502.046,10

* arrotondato alle 2 cifre decimali